

## MOZIONE

### Favorire la riqualificazione e la formazione professionale anche dopo i 39 anni

del 21 febbraio 2005

Con la presente mozione chiediamo al Consiglio di Stato di abrogare con effetto al 1° settembre 2004 la limitazione sino a 39 anni dell'accesso agli assegni:

- per le persone che si riqualificano professionalmente;
- come pure per le persone che intraprendono una formazione professionale dopo aver lavorato quali casalinghe o quali lavoratrici non qualificate.

La limitazione introdotta dal Governo dal 1° settembre 2004 nel regolamento delle borse di studio sopprime l'accesso agli assegni dopo i 39 anni: essa comporta anche la perdita del sussidio federale di ca. il 33% ed incide in misura marginale sulle finanze del Cantone (sono state presentate 95 domande da ultratrentanovenenni per il 2004/2005), ma pesa in misura determinante sul budget delle persone che si riqualificano. Infatti, vista di regola la durata triennale del tirocinio professionale, esse si devono indebitare per un montante medio di 45'000 franchi (il montante medio erogato per i 24 casi al beneficio della clausola transitoria nel 2004/2005 è di 14'860 franchi, che ovviamente nel singolo caso può essere più alto o più basso a seconda della situazione familiare ed economica), debito che non può essere facilmente rimborsato dati i livelli salariali iniziali previsti nel nostro Cantone per le professioni con tirocinio (livelli inferiori ai 4'000 franchi lordi mensili).

Il limite d'età per l'erogazione di assegni di studio fu abolito dal Gran Consiglio nell'autunno del 1986, sulla base dell'iniziativa parlamentare Snider: la Commissione scolastica aveva chiesto al Consiglio di Stato di "vincolare la concessione di assegni a persone che iniziano gli studi con ritardo rispetto alla norma all'esistenza di requisiti che garantiscono la serietà della preventiva attività professionale del candidato e alla condizione del regolare proseguimento degli studi".

La normativa della limitazione a 39 anni introdotta nel 2004 dal Consiglio di Stato per via di regolamento disattende, oltre che l'art. 19 della legge sulla scuola, anche queste ultime indicazioni della Commissione scolastica: la normativa colpisce infatti in maniera discriminatoria e cieca le persone e le famiglie meno abbienti, anche quando siano estremamente meritorie, serie e volenterose.

La normativa della limitazione a 39 anni colpisce soprattutto donne, anche con figli a carico, che dopo un'esperienza lavorativa o dopo aver lavorato quali casalinghe intraprendono il tirocinio di operatrice socio-sanitaria a domicilio (aiuto familiare), in istituti sociali (operatrice socio-assistenziale) e in istituti sanitari (operatrice socio-sanitaria). Le loro prospettive salariali per un impiego a tempo pieno dopo il tirocinio nel 2005 sono di 3'618 franchi lordi mensili (calcolo che tiene conto della riduzione di due classi d'entrata per i neoassunti stabilita dalle misure di risparmio cantonali): come si può pretendere che possano indebitarsi contraendo un prestito di decine di migliaia di franchi per effettuare il tirocinio? D'altronde queste professioni socio-sanitarie a livello di tirocinio sono sovente professioni intraprese da adulti con un'esperienza umana e lavorativa alle spalle, le quali sono fortemente motivate ad operare nel settore e quindi a rimanere operative per un periodo lungo negli istituti socio-sanitari.

Raoul Ghisletta

Bertoli - Carobbio W. - Cavalli - Ducry -

Ghisletta D. - Orelli - Pelossi - Ricciardi - Torriani